

TI_GERICHTE 52.2010.17 vom 3. November 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.17

FR: TI_GERICHTE 52.2010.17 du 3 novembre 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2010.17 del 3 novembre 2010

Regeste

Rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS - ricongiungimento familiare

Erwägungen

E. 7

lett. d dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) garantisce il diritto al ricongiungimento familiare. L'art. 3 cpv. 1 dell'Allegato I ALC prevede che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno a loro volta diritto di stabilirsi con esso. Secondo il capoverso 2 della medesima norma, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico (a); gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico (b); nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico (c). In concreto, RI 1 risulta ancora coniugata con un cittadino comunitario domiciliato nel nostro Paese. Essa può prevalersi pertanto del menzionato accordo bilaterale. Il fatto di richiamarsi ad un matrimonio che sussiste solo formalmente comporta tuttavia la decadenza del diritto conferito dall'art. 3 dell'Allegato I ALC (DTF 130 II 113 segg.). Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso quando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). In questo senso, è necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). Se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio, i permessi di dimora CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati (art. 23 OLCP). 2.2. Per quanto riguarda il diritto interno, l'art. 33 LStr precisa che il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3). L'art. 43 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 43 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il

prosiegua del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). La comunione coniugale secondo l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr presuppone quindi la coabitazione (v. STF 2C_424/2009 del 4 gennaio 2010, consid. 3). Può segnatamente essere un grave motivo personale, precisa l'art. 50 cpv. 2 LStr, il fatto che il coniuge sia stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulti fortemente compromessa.

2.3. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ne discende che, allo scopo di chiarire tale aspetto, occorre esaminare la vertenza sia dal profilo del diritto interno che nell'ottica del menzionato trattato bilaterale.

3. 3.1. Come accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del suo matrimonio contratto il 4 agosto 2003 con un cittadino italiano domiciliato in Svizzera. La loro comunione domestica è cessata, al più tardi, nel febbraio 2006. Da allora, ciascuno dei coniugi ha organizzato autonomamente la propria vita, allacciando a loro volta nuove relazioni. Essi hanno peraltro già manifestato l'intenzione di divorziare.

3.2. Ritenuto che la condizione per cui era stata concessa l'autorizzazione di soggiorno all'interessata è venuta ormai a mancare, RI 1 non può più prevalersi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 dell'Allegato I dell'ALC. Infatti, essa commetterebbe manifestamente un abuso di diritto qualora invocasse ancora in questa sede il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da parecchio tempo, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il marito. Ne discende che, sotto questo aspetto, la sua posizione non merita alcuna tutela sul piano giuridico. Del resto, nemmeno la ricorrente lo contesta.

3.3. Esaminando la causa dal profilo del diritto interno, bisogna considerare che i coniugi _____ non hanno vissuto in comunione domestica durante almeno tre anni. Di conseguenza, l'insorgente non dispone di un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora nemmeno sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr; anche perché nel caso in esame non si intravede la presenza di gravi motivi personali che rendono necessario il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera, non fosse altro già per il fatto che non risulta dagli atti che essa sia stata vittima di violenza durante il matrimonio (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr).

4. Per poter conservare il proprio permesso di dimora, la ricorrente invoca ora il legame con suo figlio K_____. 4.1. Occorre innanzitutto esaminare se RI 1 possa dedurre un diritto in tal senso sulla base dell'ALC. Per quanto riguarda i cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica, come è il caso di K_____, gli art. 6 ALC e 24 dell'Allegato I ALC garantiscono il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente a determinate condizioni, segnatamente se dimostrano alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno (a) nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (b). Va osservato che anche i figli cittadini comunitari minorenni possono prevalersi di un diritto di soggiorno senza attività lucrativa conferito dall'art. 24 cpv. 1 Allegato I dell'ALC per ottenere il ricongiungimento con i propri genitori extracomunitari (STF 2C_624/2010, consid. 2).

4.2. In concreto, ritenuto che Kevin ha diritto di risiedere in Svizzera sulla base dell'art. 24 cpv. 1 Allegato I dell'ALC, sua madre può a sua volta invocare il diritto conferito a titolo derivato dall'art. 3 Allegato I dell'ALC per poter soggiornare presso di lui. Certo, il 18 maggio 2009 la CTR l'ha privata della sua custodia parentale, trasferendola a D_____. Essa dispone unicamente di un diritto di visita di un giorno la settimana successivamente esteso, con decreto supercautelare pretorile del 20 luglio 2009, a un giorno e mezzo da organizzare tramite un curatore educativo. D'altra parte

bisogna considerare che la madre è stata privata dell'affidamento a titolo provvisorio, su segnalazione del Ministero pubblico, perché nel corso di un'audizione di K_____ era emerso che quest'ultimo era stato vittima di maltrattamenti da parte del nuovo compagno (_____) della ricorrente (v. decisione supercautelare 15 maggio 2009 della CTR). In siffatte circostanze, non si può quindi ancora ritenere che tra la ricorrente e suo figlio non esista più un legame intenso e vivo. 4.3. Tutto questo non significa ancora che il gravame sia fondato nel merito. In effetti, per poter continuare a soggiornare in Svizzera e conservare il permesso di dimora CE/AELS, l'insorgente deve dimostrare di disporre per sé e per suo figlio di mezzi finanziari sufficienti. Tale aspetto non è stato tuttavia approfondito dal Consiglio di Stato, dal momento che non ha esaminato la vertenza dal profilo dell'ALC riguardo alla possibilità dell'insorgente di conservare il permesso invocando il legame con suo figlio nell'ambito del menzionato accordo bilaterale. Certo, il Governo ha rilevato invero come la ricorrente avesse delle entrate mensili di circa fr. 1'000.– lordi e avesse già beneficiato dell'aiuto sociale, tra il marzo 2006 e il settembre 2008, per un totale di fr. 26'370.80 (scritto 19 novembre 2009 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Senonché, nel caso di specie, detti elementi non permettono ancora di concludere con certezza che essa sia totalmente priva dei mezzi finanziari sufficienti al suo sostentamento, ritenuto che ha già dichiarato di fare capo anche all'aiuto da parte di amici e del suo ex convivente (v. rapporto 25 agosto 2009 dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni). Giova infatti ricordare che anche terze persone libere da ogni impegno legale possono impegnarsi contrattualmente in favore di uno straniero al fine di garantirne il mantenimento durante il suo soggiorno in Svizzera (DTF 135 II 265, consid. 3.3). Bisogna anche considerare che la ricorrente è una persona straniera giovane e ancora in grado di inserirsi nel mondo del lavoro e la garanzia contrattuale di sostentamento dovrebbe essere pertanto considerata di corta o media durata. Inoltre si deve tenere conto del fatto che l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri potrebbe in ogni caso adeguatamente tutelarsi dalle eventuali inadempienze del garante, sottoponendo il permesso di soggiorno all'esplicita condizione che il suo titolare riceva regolarmente gli aiuti promessi e non cada quindi a carico dell'assistenza pubblica, pena la revoca dell'autorizzazione a risiedere nel nostro Paese (cfr. Marc Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, Berna 1999, pagg. 100-101). Ne discende che lo stato di fatto, così come risulta dalla sentenza impugnata e dall'inserito di causa, è incompleto e non permette di decidere se la ricorrente possa ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora. 5. Stante quanto precede, si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché aggiorni la situazione familiare della ricorrente, segnata dal profilo del suo legame con K_____, e accerti se essa disponga effettivamente di mezzi finanziari sufficienti, anche garantiti da parte di terze persone (DTF 135 II 265 precitato), per poter soggiornare in Svizzera e non corra quindi il rischio concreto di cadere a carico dell'assistenza pubblica. A dipendenza dall'esito di tali risultanze, procederà nuovamente a ponderare gli interessi in gioco. 6. Ne discende che il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata, senza che sia necessario esaminare la vertenza dal profilo dell'art.

E. 8

della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), che garantisce il rispetto della vita privata e familiare. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rinfonderà all'insorgente, assistita da un consulente

giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, visti l'ALC e l'Allegato I, nonché gli art. 33, 43, 50 LStr;

E. 10

lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la risoluzione 9 dicembre 2009 (n. 6465) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria, come indicato ai considerandi. 2. Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il

vicepresidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.